

Codice A1610A

D.D. 26 ottobre 2015, n. 469

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. AISONE (CN) -
Richiedente: Falco Alessio - Costruzione di n. 2 box per cavalli e depositi annessi.
Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

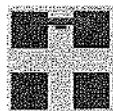
di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

Data

Classificazione 11.100, 587/2015A

Rif. n. 32341/1810 del 05/10/2015

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: CELLIO (Vc) – ff. 32-121-9, mapp. vari
Intervento: Interventi di consolidamento dei versanti nelle località Arva, Morina e Viganallo.
Istanza: Amministrazione Comunale

Esaminata l'istanza in oggetto qui pervenuta dal Comune in data 05/10/2015 con nota n. 2117 del 29/09/2015, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nei lavori di ripristino e consolidamento dei versanti nelle località Arva, Morina e Viganallo mediante opere di messa in sicurezza e risistemazione dei tracciati stradali,

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità", a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni,

verificato che il Comune di CELLIO non risulta idoneo all'esercizio della delega,

Classificazione 11.100.587./2015A

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b, del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 lett.g) - Territori coperti da foreste e boschi,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia,

valutato che sono previsti adeguati interventi di ripristino e recupero ambientale degli ambiti interessati, mirati a ricostituire un qualificato inserimento paesaggistico delle opere proposte,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a **condizione** che:

- Località Arva: il muro previsto in c.a. sia rivestito con lastre di pietrame di buon spessore posate secondo la tipica tessitura tradizionale locale; l'area circostante sia inerbita e piantumata con specie arbustive sempreverdi idonee al sito;
- Località Morina: il muretto in c.a. sia fatto oggetto di trattamento superficiale "a rustico" e successivamente ricoperto con vegetazione rampicante/ricadente atta a mitigarne la struttura, oppure ricalzato con terreno vegetale successivamente inerbito;
- Frazione Viganallo: la scogliera sia realizzata con massi lapidei di dimensioni medio-piccola, intasati nella parte retrostante e comunque del tutto simili alle preesistenze; l'area sia successivamente ripristinata, rimodellata e rinverdata.

Classificazione 11.100.587./2015A

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Funzionario Istruttore
Sandra GILLO




Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni PALUDI






Torino, 30/10/2015

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

Alla Regione Piemonte
Settore Territorio e Paesaggio
Via Avogadro, 30
10121 TORINO

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA,
CUNEO, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E
VERCELLI



Prot. n. 18236 34.10.06/236

Risposta al foglio
Vs. prot. n. 34274/1610 del 20/10/2015;
Ns. prot. n. 17186 del 22/10/2015;

OGGETTO: CELLIO (VC) - D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" Parte III, 146 comma 5 - D.P.R. 139 del 09/07/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica".
Intervento: Interventi di consolidamento dei versanti nelle località Arva, Morina e Viganallo.
Richiedente: Amministrazione Comunale.

Vista la richiesta di cui all'oggetto, presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate;

considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.;

viste la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge;

valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, esprime parere favorevole all'intervento in oggetto, facendo proprio il parere espresso dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

L'Incaricato dell'Istruttoria
arch. A. Argiroffi

IL SOPRINTENDENTE
Luigi Papotti